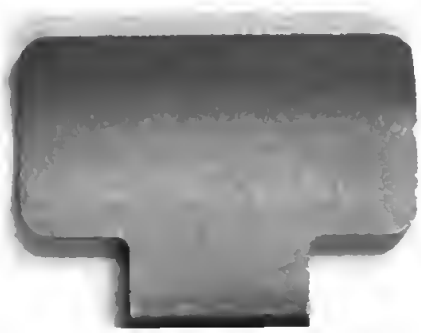

Digitized by Google

Art. 7.° Il resoconto annuale stampato verrà distribuito ai Soci. Esso non porterà i nomi dei sussidiati, ma una statistica degli individui sovvenuti secondo il Cantone a cui appartengono, il sesso, l'età e la professione.

Art. 8.° In caso che per qualunque circostanza la Società venisse a disciogliersi, i fondi eventualmente ad esso appartenenti verranno destinati ad uso di beneficenza patria, con approvazione della maggioranza dei Soci.

Art. 9.° L'adunanza generale sola potrà cambiare gli Statuti ed il presente Regolamento. Essa non potrà introdurre modificazioni che alla maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti.

Fatto e deliberato in Adunanza del 24 Gennajo 1872 dal Comitato e firmato dai signori

Luigi Schlatter *Presidente della Società*
Walther Fol
Salomone Corrodi
Teofilo Linder
I. Zurcher
Ferd. Schlöth
R. Muller
Gaspare Heer Tesoriere e Segretario.

—o—

REGOLAMENTO

PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI

Art. 1.° Per ottenere dei soccorsi occorre essere Cittadino della Confederazione Svizzera.

Art. 2.° I soccorsi che vengono distribuiti dal Comitato sono soccorsi ordinari e soccorsi eccezionali.

Art. 3.° I soccorsi ordinari non potranno oltrepassare la somma di It. L. 10 per un solo individuo e di L. 20 per una famiglia e potranno essere accordati dal Presidente senza consultare gli altri membri del Comitato.

Art. 4.° I soccorsi ordinari saranno pagati dal Cassiere con un bono di Cassa del Presidente.

Art. 5.° I soccorsi eccezionali non vengono accordati che a maggioranza dei voti dei membri del Comitato, ed il bono di Cassa dovrà essere sottoscritto dal Presidente e contrasegnato da un membro del Comitato.

Art. 6.° Il Comitato terrà un protocollo regolare delle domande di soccorso che gli verranno fatte con la relativa evasione.

Art. 15.° Il Comitato in ogni Adunanza generale annua renderà conto della sua gestione e dello stato del fondo sociale.

Art. 16.° Il Presidente convocherà il Comitato ogni volta che lo crederà necessario o sulla domanda di due dei suoi membri.

Art. 17.° Il Comitato ha facoltà di nominare dei membri onorari della Società.

Art. 18.° Il Socio che sarà in ritardo del pagamento dell'annua contribuzione verrà invitato per lettera a pagarla. In caso di non esecuzione nel mese che seguirà l'invito, egli potrà, dietro decisione del Comitato, essere considerato come dimissionario, ritenuto però sempre obbligato al pagamento di cui fosse in difetto.

d) sentire le proposte che potrebbero essere fatte nell'interesse della Società e deliberarne.

Art. 10.° Le deliberazioni dell'Adunanza generale saranno prese alla semplice maggioranza dei voti dei Soci presenti.

Art. 11.° Sopra domanda del Comitato o di 10 Soci, il Presidente del Comitato convocherà l'adunanza generale.

V. Del Comitato

Art. 12.° La Società viene amministrata da un Comitato di 5 Soci, eletti per un anno, dall'adunanza generale a maggioranza relativa. Essi sono rieleggibili.

Art. 13.° Il Comitato è incaricato dell'Amministrazione dei fondi della Società della distribuzione dei soccorsi, secondo il regolamento seguente ed ha la cura dello sviluppo maggiore della Società. Designa nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Cassiere, un Segretario, un Consigliere e due Consiglieri supplenti.

Art. 14.° Sarà pure cura del Comitato di procurare possibilmente lavoro a quelli individui che si portassero a Roma in tale bisogno e di renderli per tal modo utili a se stessi, senza aggravio della Società.

III. Proventi della Società

Art. 6.° Il fondo della Società è costituito dalle contribuzioni annuali da doni e legati.

Art. 7.° La Società riceve i doni che le sono offerti sia da Svizzeri, sia da stranieri. Del Donatore sarà fatta menzione onorevole nei rapporti annuali.

Art. 8.° Per aumentare le sue risorse ed assicurarsi un avvenire la Società mette ad interesse nella maniera che verrà determinata dal Comitato i danari della Società che non saranno necessari ai bisogni ordinari.

IV. Dell'Adunanza generale

Art. 9.° I membri della Società vengono convocati dal Presidente in adunanza generale ogni anno nel mese di Marzo allo scopo di

a) procedere alla elezione di cinque Soci incaricati dell' Amministrazione della Società ed eletti per un anno a maggioranza relativa;

b) sentire il rapporto del Comitato sull'Amministrazione nell'anno precedente;

c) nominare una Commissione per la revisione dei Conti la quale farà il suo rapporto nell'adunanza generale ordinaria seguente;

STATUTI

I. Composizione e scopo della Società

Art. 1.° Per essere membro della Società Elvetica di Beneficenza di Roma, occorre essere Svizzero e farsi iscrivere presso il Comitato.

Art. 2.° Scopo della Società è di fornire dei soccorsi agli Svizzeri bisognosi che sono di passaggio per Roma o che vi sono domiciliati.

Art. 3.° L'attività della Società potrà estendersi a tutta la Provincia di Roma.

II. Dovere e diritto dei Soci

Art. 4.° Ogni Socio promette di contribuire annualmente L. 6 pagabili nel primo trimestre di ogni anno.

Art. 5.° Ogni Socio ha il diritto di raccomandare al Comitato gli Svizzeri ch'egli riconosce essere bisognosi e degni di soccorso.

Digitized by Google

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ ELVETICA DI BENEFICENZA

FONDATA IN ROMA

li 31 marzo 1830

RIVEDUTI ED APPROVATI DAL COMITATO

nella sua Seduta del 24 *gennaio* 1872

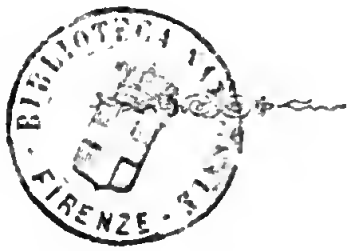

ROMA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO SALVIUCCI

1873

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ ELVETICA DI BENEFICENZA

FONDATA IN ROMA

li 31 marzo 1830

RIVEDUTI ED APPROVATI DAL COMITATO

nella sua Seduta del 24 *gennaio* 1872

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO SALVIUCCI

1873

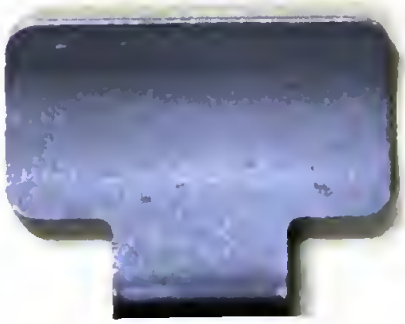

Digitized by Google

BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
6 8 4
17